



Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro - DL 103/2021

A.S. 2329

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2329
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro - DL 103/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

L'articolo 1 dichiara le vie d'acqua urbane veneziane del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale della Giudecca monumento nazionale; l'articolo precisa che le misure di tutela di queste vie d'acqua possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi di stazza pari o superiore a 25.000 GT. Sono previste alcune misure di ristoro delle compagnie di navigazione, del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal nonché ai lavoratori impiegati in attività in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi.

L'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna. Si tratta in particolare della realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. Il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 59 del 2011). Il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

L'articolo 3 prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali in possesso di determinati requisiti (numero di dipendenti non inferiore a mille e gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale).

L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina già posta per gli anni 2020 e 2021 che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia [qui](#) al dossier schede di lettura.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di **esclusiva competenza statale** (articolo 117, secondo comma, lettere o) ed s) della Costituzione) "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e "previdenza sociale" (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzare di cui all'articolo 2, le materie di **competenza concorrente** "governo del territorio" e "grandi reti di trasporto e di navigazione" (articolo 117, terzo comma).

Come già segnalato, **l'articolo 2** individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna. Si tratta in particolare della realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. Il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

Al riguardo, si rileva che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione. Si segnala che anche che, essendosi proceduto direttamente nella norma all'individuazione del commissario non trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede che i commissari straordinari con i medesimi poteri previsti dalla disposizione in commento siano nominati, per le opere di interesse locale, con DPCM d'intesa con la regione interessata. *Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4.*

Senato: Nota breve n. 313

Camera: nota Questioni regionali n. 179

27 luglio 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0179